

(N. 2174)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 7 febbraio 1952
(V. Stampato N. **520-111**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 FEBBRAIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261,
concernente assetto della finanza delle provincie e dei comuni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261,
è ratificato.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

26 MARZO 1948, N. 261.

Assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni.

Art. 1.

Il provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa dagli uffici delle imposte di consumo a norma dell'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino e della relativa addizionale straordinaria istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, è attribuito per nove decimi ai Comuni nei quali avviene la riscossione.

L'amministrazione dei detti tributi resta demandata alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed ai competenti uffici finanziari periferici.

L'imposta è riscossa dagli uffici delle imposte di consumo esclusivamente in modo virtuale e versata, pure in modo virtuale all'Ufficio del Registro, al netto dell'aggio spettante per la riscossione a norma delle vigenti disposizioni, nei cinque giorni successivi al mese in cui la riscossione medesima si è verificata.

La erogazione ai Comuni dei nove decimi delle somme come sopra introitate dall'Erario è effettuata dalle Intendenze di finanza, entro lo stesso mese in cui è stato eseguito il versamento dell'imposta presso gli Uffici del registro, sulla base dei dati forniti dagli Uffici medesimi.

Art. 2.

Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di varietà aventi almeno un numero di cinematografo comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis

roulants, tiri al bersaglio e simili, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonchè degli aggi spettanti alla Società italiana autori ed editori, incaricata dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

Il provento delle pene pecuniarie comminate per la riscossione dei diritti erariali predetti è devoluto allo Stato.

Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti, riscossi in ciascun mese, provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il secondo mese successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione di reparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi nel mese precedente.

Art. 3.

Il comma quinto dell'articolo 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Per le imposte stabilite sul valore questo è determinato al 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, da una Commissione provinciale nominata e presieduta dal prefetto e composta come appresso:

- un rappresentante del Comune capoluogo;
- un rappresentante dei Comuni minori;
- un rappresentante della Camera di commercio;
- il direttore dell'Ufficio provinciale della industria e del commercio;
- un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;

un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 71 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni, anche non contermini, appartenenti alla stessa Provincia, possono riunirsi in consorzio, secondo le norme stabilite nel regolamento ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 1 lettera d) del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento ».

Art. 6.

La voce « vini in bottiglia » contenuta nella tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è soppressa.

Art. 7.

L'articolo 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate:

1° diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta;

2° diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente;

3° diritti di magazzinaggio;

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione;

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora.

L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1, è devoluto al Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento.

La restante quota del dieci per cento è versata direttamente dagli uffici delle imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale.

Tale fondo sarà ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalità analoghe a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 126 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che è determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 22 ».

Art. 9.

L'articolo 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture

ed altri veicoli a trazione animale è soggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi degli

utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria dei veicoli	Contributo annuale per veicolo
Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota L. 500
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota . . » 1.000
	oltre quindici quintali per ruota » 2.000
Vetture	a due posti compreso quello del conducente . . . » 500
	a più di due posti compreso quello del conducente . » 1.000

Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'articolo 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa è ridotta del cinquanta per cento ».

Art. 10.

All'articolo 275 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denunce presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti ».

Art. 11.

All'articolo 276 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« È tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del 30 giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del 30 giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 227 e seguenti ».

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 del presente decreto sono applicabili anche per i tributi provinciali, tenendo presenti le rispettive competenze degli organi indicati nell'articolo 284 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175,

Art. 13.

I primi tre commi dell'articolo 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituiti dall'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono modificati come appresso:

« Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe *A*, di quarantacinque in quelli appartenenti alla classe *B* e *C*, di trenta in quelli appartenenti alle classi *D* ed *E* e di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11.

La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti è nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti la Commissione, purchè questo risultato divisibile per tre.

I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe *A*, di settantacinque per quelli delle classi *B* e *C*, di quarantacinque

per quelli delle classi *D* ed *E* e di trenta per quelli delle altre classi; essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale.

La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o più vice presidenti ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente articolo 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.

La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone:

del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede;

del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore;

dell'intendente di finanza;

di un consigliere di prefettura designato dal prefetto;

di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente;

di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;

di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto;

di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi on prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; può avvalersi della facoltà indicata nell'articolo 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni ».

Art. 16.

L'articolo 292 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta la denuncia di cui all'articolo 274 del presente testo unico, è soggetto ad una soprattassa pari al terzo del tributo dovuto per anno.

Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, è soggetto ad una soprattassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e per quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la soprattassa per omessa denuncia è commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed è ridotta alla metà di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la soprattassa per infedele denuncia è annullata ».

Art. 17.

La lettera *d*) dell'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, è sostituita dalla seguente:

« *d*) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti del-

l'Amministrazione comunali, designati dal Ministro per l'interno ».

Nello stesso articolo 329, come sopra sostituito, è inserita, dopo la lettera e) la seguente lettera:

« f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana ».

Art. 18.

All'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalle date della loro adozione ».

Art. 19.

Per i Comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, compresi nei decreti emanati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e dell'ultimo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ed i cui bilanci, per gli anni 1948 e 1949, non possono raggiungere il pareggio economico con i mezzi previsti dall'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzate, anche per tali esercizi, ai fini di assicurare il pareggio predetto, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.

Il contributo in capitale non potrà in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.

Art. 20.

I provvedimenti eccezionali di cui al precedente articolo sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione da parte della Commissione stessa dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 21.

L'articolo 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per le Provincie che nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria del terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possano conseguire il pareggio fra le entrate e le spese ordinarie, aumentate dalle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, può essere autorizzato, con i decreti interministeriali di approvazione dei rispettivi bilanci, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, l'applicazione di ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio economico dei bilanci stessi.

I detti decreti saranno adottati di concerto tra i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro ».

Art. 22.

Per le Provincie i cui bilanci per l'esercizio 1947 abbiano conseguito il pareggio economico con l'intervento eccezionale dello Stato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e che non siano in grado di assicurare il pareggio economico dei bilanci stessi per l'anno 1948, nonostante i provvedimenti di cui all'articolo precedente, possono essere autorizzate, anche per tale esercizio, ai fini di assicurare il pareggio predetto, l'assegnazione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.

Il contributo in capitale non potrà in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.

I provvedimenti eccezionali di cui ai commi precedenti sono adottati in sede di approva-

zione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 23.

Ai mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, ai sensi dei precedenti articoli 19 e 22, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 24.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione degli articoli 1, 2, 19 e 22 del presente decreto sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 26.

L'applicazione dell'articolo 17 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, con-

vertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20, rimane sospesa anche oltre il termine del 31 dicembre 1947 stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

Art. 27.

Per i Comuni della provincia di Gorizia che non possono raggiungere il pareggio economico dei propri bilanci con i mezzi previsti dall'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, può essere autorizzata, limitatamente all'anno 1948, con la procedura di cui al precedente articolo 19 la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato in misura che non potrà in nessun caso superare l'importo di quelli concessi per l'anno 1947.

Art. 28.

La disposizione del precedente articolo 11 ha efficacia anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi dovuti per l'anno 1948.

Art. 29.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1948.